

Parere n. 10/1999

Firenze, 13/09/99
Prot. CSR/122/1.2

Al Coordinatore del Dipartimento del Diritto
alla Salute e delle Politiche di Solidarietà
Dr. Giancarlo Rossini

SEDE

OGGETTO: Proposta di modifica della L.R. 74/94 "Disciplina delle attività di estetica" in particolare sulla possibilità di reintrodurre il laser fra le apparecchiature utilizzabili da estetisti, come previsto dalla legge statale (L. 1/90)".

In risposta alla Sua del 21/7/1999 avente per oggetto "disciplina delle attività di estetica", il CSR ha esaminato la questione acquisendo il preventivo parere di un gruppo di esperti nella materia affidato al Prof. Carlo Vallecchi, giungendo alle seguenti conclusioni:

- 1) Non si può che riaffermare la normativa regionale in vigore. In tal senso si sono espressi gli esperti che ritengono non si possa concedere l'uso dei Laser elio-neon, Ga-As, semi conduttori o diodici, ed anche dei più recenti laser per depilazione a personale non medico o a strutture prive di un responsabile medico, considerando del tutto condivisibili: concetti espressi nella circolare ministeriale del 24/2/92 che, nella parte che interessa, si riporta in allegato;
- 2) Altresì ove si volesse in qualche modo (tenendo conto che le prestazioni concedibili sarebbero comunque limitate alla depilazione, a meno che non si voglia surrettiziamente superare limiti di sicurezza per gli utenti e gli operatori oppure avallare prestazioni del tutto fantomatiche) favorire tale concessione, dell'uso del laser alle estetiste, allora occorre tenere conto che una vecchia classificazione distingue i laser in 4 classi: della 1a e della 2a fanno parte quei laser a bassa potenza che non recano in pratica danni (ma forse non hanno nemmeno vantaggi); alla classe 3a appartengono quei laser che normalmente recano danni se colpiscono direttamente l'occhio attraverso riflessioni speculari; infine la 4a classe comprende i laser che possono recare danno solo dopo per esposizione diretta o riflessione speculare ma anche per riflessione diffusa. Bruciature corneali o retiniche sono possibili dopo l'esposizione diretta mentre esposizione eccessiva possono causare opacità corneali (per la scelta degli occhiali è opportuno tenere conto della lunghezza d'onda del laser).



Per una sicurezza sia del personale che dei pazienti sarebbe quindi indispensabile una legge che regoli l'utilizzo di questi apparecchi (simile al decreto legislativo n° 230 / 95 che riguarda la radioprotezione).

Purtroppo l'attuale legislazione sull'utilizzo dei laser da parte di differenti operatori non recepisce alcun elemento di distinzione tra i diversi tipi di laser e tra le varie potenze utilizzabili. In realtà le uniche leggi che possono essere applicate sono la Legge N° 1/1990 e la Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.

La prima legge è la legge quadro del ruolo di estetista che indica, tra le apparecchiature che possono essere utilizzate dagli estetisti, un non meglio specificato "laser estetico".

Questa definizione lascia il campo aperto all'utilizzo di apparecchi laser per uso estetico il cui significato, sempre attenendosi alla stessa legge, consiste nella possibilità di un uso "superficiale" e non curativo.

La Direttiva 93/42/CEE disciplina la fabbricazione, la messa in commercio e (presumibilmente) l'uso delle apparecchiature medicali. In altre parole ogni apparecchiatura medica deve avere un marchio ben definito, tipo CE. Il medico, chiaramente, non si può esimere dall'utilizzo di apparecchiature di tale ambito quando compie la sua professione e, altrettanto chiaramente, il loro uso è interdetto al personale non medico.

Negli ultimi mesi tale questione si è proposta nei paesi comunitari a causa del crescente interesse nei trattamenti di laser per depilazione. In paesi come Germania, Regno Unito il legislatore si è mosso per confinare l'uso di laser di IV classe al solo personale medico. Questa situazione è stata abilmente e legittimamente superata perché, nel caso specifico della depilazione, si possono costruire sistemi laser che pur avendo alte energie presentino rischi associati di classe inferiore alla IV. La soluzione migliore è sicuramente quella francese. In questo paese il Ministero della Sanità, probabilmente preoccupato da una selvaggia proliferazione di laser per uso estetico, ha introdotto l'obbligo per gli estetisti di conseguire un diploma ministeriale per l'uso dei laser per depilazione. Tale diploma viene conseguito dopo aver partecipato con profitto ad un corso (a numero chiuso) tenuto da dei dermatologi.

3) Insomma si potrebbe cogliere l'occasione per fare un minimo di chiarezza inserendo nella emananda legge, mediante ulteriore contributo del CSR, le seguenti norme :

- a) si potrebbe concedere alle estetiste l'uso dei soli laser classificati del tipo 1 e 2
- b) che tali laser siano forniti da ditte che ne impediscano mediante artifici costruttivi la possibile manipolazione e quindi l'uso di diverse lunghezze d'onda;
- c) che sia chiaro che l'uso del laser di tipo 3 o 4 da parte delle estetiste si configuri come reato sia perché mancano i requisiti di cui alla normativa europea - Dir. Com. 93/42 CEE - sia perché si ravvisa esercizio abusivo della professione;



- d) che comunque l'uso del laser può essere concesso per depilazione e MAI per lesioni vascolari o pigmentale;
- e) che in caso di uso di laser debbono essere definiti requisiti autorizzativi per la protezione ambientale dell'utente e dell'operatore (vedi Dir. Com.) da definirsi da parte del CSR;
- f) che in caso di uso del laser le estetiste debbano frequentare un breve corso di protezione ed uso tenuto da specialisti;
- g) che non si usi il laser per estirpare tatuaggi, atto comunque medico.

Distinti saluti

Dr. Antonio Panti

